



Domenica 14/08/2011

Nuovo limite per i pagamenti in contanti: 2.499,99 euro

A cura di: Studio Valter Franco

L'art. 2 comma 4 del D.L. 138/2011 pubblicato in G.U. 188 del 13 agosto 2011 prevede la riduzione da 4.999,99 euro a 2.499,99 euro del limite per effettuare pagamenti in contante o mediante assegni trasferibili (con effetto dal 13 agosto 2011).

Si rammenta che tale limite va considerato in funzione del valore complessivo da trasferire, anche se effettuato con più pagamenti. A titolo di esempio: il pagamento di una fattura di 4.000 euro, il cui contratto a monte non preveda il pagamento in due tranches, non può essere effettuato per contanti con due rate che, singolarmente, sarebbero inferiori alla soglia di 2.499,99 euro, ma occorre che il pagamento avvenga con assegno bancario o postale con l'apposizione della clausola Non Trasferibile, anche se il pagamento avviene in due rate di 2.000 euro ciascuna.

Il pagamento di somme sino a 2.499,99 euro può avvenire con assegno senza indicata la clausola non trasferibile: il libretto di assegni senza tale clausola va richiesto per iscritto alla Banca ed è dovuta un'imposta di bollo di euro 1,50 per ciascun assegno.

Il pagamento di somme superiori ai 2.499,99 euro deve avvenire con assegno bancario o postale, con indicata la clausola NON TRASFERIBILE o con altri mezzi di pagamento che trovano riscontro nei canali bancari o postali, in modo da garantirne la tracciabilità (assegni circolari, ricevute bancarie, carta di credito, bonifico etc.).

LIBRETTI AL PORTATORE

Il saldo dei libretti al portatore non può essere superiore ai 2.499,99 euro: i libretti al portatore con saldo superiore ai 2.499,99 euro dovranno essere estinti entro il 30/9/2011 oppure entro la stessa data il saldo dovrà essere ridotto al predetto ammontare.

Banche e Poste Italiane sono tenuti a dare ampia diffusione e informazione su tali disposizioni.

Anche per le violazioni a queste disposizioni sono state inasprite le sanzioni (in genere dal 10% al 40% del saldo del libretto, con applicazione di una sanzione minima di 3.000 euro e con aumento della sanzione minima e massima del 50% nel caso di somme superiori ai 50.000 euro).



Rammentiamo le pesanti sanzioni applicabili all'inosservanza della normativa dall' 1% al 40% delle somme trasferite con il minimo di 3.000 euro - qualora la somma trasferita sia superiore ai 50.000 euro la sanzione minima è aumentata di 5 volte (nel caso quindi di trasferimento di 50.001 euro si applica la sanzione massima del 40% è pari a 20.000 euro e la sanzione minima è pari a 15.000 euro).

NON RISULTEREBBERO MODIFICATE LE DISPOSIZIONI SUL TRASFERIMENTO DI CONTANTI ALL'ESTERO

Norma di riferimento: D.lgs. 195/2008 - trasferimento "libero" sino a 9.999,99 euro

Chi intende trasferire all'estero o trasferire dall'estero in Italia denaro contante di importo pari o superiore ai 10.000 euro, deve dichiarare tale somma all' Agenzia delle Dogane

La dichiarazione, redatta in conformità al modello allegato al D.lgs. 195/2008, va trasmessa telematicamente

all' Agenzia delle Dogane prima dell'attraversamento della frontiera ed il dichiarante deve avere con sé copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale

oppure

Consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione di ricevuta da parte dell'ufficio ed il dichiarante deve recare con sé tale copia.

Rag. Valter Franco